

Seppellire i noi nati: un'opera di misericordia

Enrico Masini



Animatore generale
Servizio Famiglia e
Vita della
Comunità Papa
Giovanni XXIII.

1. Introduzione

Fra le opere di misericordia corporale di certo quella meno menzionata è la VII: “Seppellire i morti”. Questo non solo per la particolare tristezza che invoca tale gesto ma principalmente perché, a differenza delle altre, contempla atti rivolti a persone non più in vita. Più difficile quindi, nella mentalità collettiva, collocarlo a pari delle altre sei. A maggior ragione insorgono difficoltà se la morte è avvenuta in epoca anteriore alla nascita, soprattutto ad un'epoca gestazionale precoce o al di fuori del grembo materno come accade frequentemente dopo un concepimento in provetta.

Dare sepoltura ai morti è una caratteristica tipicamente umana, risalgono a circa 100 mila anni fa i ritrovamenti delle tombe più antiche. Fin dalle origini il cristianesimo ha avuto particolare attenzione alle spoglie mortali dei defunti, onorandole in vista della resurrezione che si attende in anima e corpo. Solo recentemente il magistero ha sancito in modo inequivocabile che tale rispetto debba essere riservato anche ad embrioni e feti umani fin dal concepimento.

Papa Francesco nell'indire il Giubileo straordinario sulla misericordia aveva invitato il popolo cristiano a riflettere sulle opere di misericordia, «un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo [...] perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli»¹.

2. È cadavere anche se appartenuto al prenato

Se da un lato è evidente che il cadavere non è persona umana e diviene una cosa, è altrettanto chiaro e consolidato come non lo si possa trattare come una cosa qualunque. Molto interessante il fatto che dal punto di vista giuridico venga classificato fra le cose *extra commercium*² in quanto «la sua commerciabilità lederebbe la dignità umana e sarebbe in contrasto con l'essenza del cadavere quale residuo e impronta del vivente»³. Si tratta di un diritto privato ma non patrimoniale, un diritto-dovere dei congiunti ad occuparsene per il sentimento di pietà che li lega al defunto stesso⁴.

Interessante è la diatriba giuridica sulla definizione di cadavere rispetto al nato morto. La questione è condizionata da un lato dal fatto che la personalità giuridica si acquista con la nascita, dall'altro dalla possibilità di abortire legalmente. I termini della questione si giocano per alcuni su una maturità del feto sufficiente a farvi riconoscere le sembianze umane, per altri sulla preesistenza in vita, intesa generalmente solo dalla nascita⁵.

Anche in epoche gestazionali molto precoci si riconoscono a colpo d'occhio le sembianze umane del feto, con l'ecografia prima e visivamente dopo il parto. Più difficile nei primi stadi dello sviluppo embrionale (fino alle 8 settimane) dove può essere necessario uno sguardo più attento o un esame istologico dal quale tuttavia emergerebbe chiaramente e con certezza, anche da poche cellule, che si tratta di un essere umano.

Nel caso ci si trovasse nelle prime settimane di gravidanza, soprattutto se l'espulsione non è stata naturale ma prodotta da un intervento abortivo di raschiamento o isterosuzione, può capitare che si renda difficile la distinzione fra membra fetali/embrionali e tessuti materni. Tale situazione può essere paragonata al fatto che qualsiasi defunto viene sepolto vestito, quindi al pari anche i resti del feto/embrione possono essere sepolti insieme al loro rivestimento naturale.

In definitiva può ritenersi sufficiente la ragionevole certezza di avere fra le mani un qualcosa che contenga almeno parte dei resti appartenuti ad un essere umano affinché quel gesto possa definirsi sepoltura piuttosto che cremazione o smaltimento di un cadavere umano.

3. A richiesta dei genitori

Nella maggior parte dei casi oggi la morte di un bambino non ancora nato non gode di particolare considerazione. Cambiano un po' le cose a seconda dell'epoca gestazionale e delle diverse legislazioni vigenti. Può essere l'esito di un aborto volontario, o spontaneo, la madre può non essersi ancora accorta della sua presenza, può non essere stata adeguatamente informata se prodotto in vitro. La pratica del seppellimento è molto osteggiata in quanto confligge con il tentativo di non trattare come persona l'embrione e il feto umani⁶, cosa che metterebbe in difficoltà chi propaga la totale autodeterminazione della donna.

La legislazione italiana pone il principale spartiacque al compimento del 180° giorno di età gestazionale fino al quale l'interruzione di gravidanza, sia spontanea che volontaria, è considerata un aborto, oltre il quale il feto partorito privo di vita va comunque registrato all'ufficio di Stato civile come «nato morto»⁷. In tal caso, pur non avendo diritto ad un

nome ed un cognome⁸ e non avendo goduto di personalità giuridica⁹, va sepolto secondo le regole dei nati¹⁰.

Interessante come sia per l'Unione Europea (UE) che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) il nato morto è definito come il prodotto del concepimento indipendentemente dalla durata della gestazione¹¹. In

teoria nessun limite gestazionale per i nati vivi, anche se precocissimi e deceduti nei primi minuti di vita¹². In linea con quanto sostiene UE e WHO secondo cui il prodotto del concepimento che abbia manifestato un qualunque segno di vita dopo il distacco completo dalla madre, indipendentemente dall'epoca gestazionale anche se vis-

suto pochi istanti dovrebbe essere registrato come nato vivo. A età gestazionali molto basse nella realtà l'atteggiamento dei professionisti può influire significativamente nel definire un feto come “nato morto” versus “nato vivo deceduto nei primi minuti di vita”¹³. Questo accade in particolare per gli aborti cosiddetti “terapeutici” dove il fatto che il feto venga partorito vivo è considerato una spiacevole complicazione dell'intervento e raramente viene assistito, lasciandolo morire senza alcun accudimento, quasi sempre in condizioni a dir poco disumane.

Dalle 20 alle 28 settimane di gestazione la legislazione italiana lo definisce “prodotto abortivo” e ai genitori vengono concesse 24 ore di tempo per chiedere di potersi occupare personalmente della sepoltura¹⁴ facendosi carico di ogni onere¹⁵, in mancanza di detta richiesta sarà l'ospedale, generalmente in accordo con il Comune, a provvedere al seppellimento con un trattamento pari a quello riservato alle parti anatomiche riconoscibili.

È al di sotto delle 20 settimane che insorgono i problemi più grossi. La norma nazionale li definisce “prodotti del concepimento” e anche in questo caso sono previste solo 24 ore di tempo affinché i genitori possano richiedere la sepoltura¹⁶. Interessante come una circolare del Ministero della Salute indi-

*Solo recentemente il
magistero ha sancito
in modo inequivocabile
che tale rispetto debba
essere riservato anche ad
embrioni e feti umani fin
dal concepimento*

chi chiaramente che «*il seppellimento debba di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta. [...] Lo smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali [...] seppur legittimo urta contro i principi dell'etica comune*»¹⁷, precisa. Ad una conclusione simile è arrivato il WHO che riconosce una particolare sensibilità pubblica alla vista di feti abortiti, sostenendo così che in nessun caso ne risulterebbe accettabile uno smaltimento improprio, come ad esempio in discarica¹⁸. Seguendo assiduamente e direttamente la questione con la Comunità Papa Giovanni XXIII fin dal 1999 abbiamo rilevato come sia invece molto difficile che questo avvenga. Da un lato i genitori raramente vengono informati di questo loro diritto e quasi sempre scoraggiati quando lo chiedono. Dall'altro quasi sempre gli ospedali preferiscono come più economico e pratico lo smaltimento tra i rifiuti piuttosto che il seppellimento celando in realtà una resistenza di tipo politico-ideologico.

Solo la determinazione di alcuni, sostenuti da chi ha la competenza di consigliarli in modo adeguato, consente di ottenere i resti del piccolo/a. Saper citare in modo preciso le disposizioni di legge, recarsi alla Direzione Sanitaria o inviare un fax aprono inaspettatamente la strada anche nelle situazioni apparentemente più inscalfibili.

Quando l'aborto avviene per isterosuzione (generalmente fra le 7 e le 12 settimane) i resti del feto finiscono nel contenitore usa e getta del potente aspiratore. Questo viene utilizzato normalmente per più sedute rendendo così impossibile consegnare alla famiglia i resti del figlio in quanto irrimediabilmente mescolati a molti altri. Un tentativo già messo in atto in alcuni ospedali consiste nel chiedere preventivamente alla gestante di sottoscrivere le sue intenzioni firmando un apposito modulo. Viene così sostituito il contenitore quando necessario per rispettare tale volontà. Resta comunque preclusa la facoltà di farne richiesta entro le 24 ore come pure quella che sia il padre ad esigerla.

4. Trattati come rifiuti o per trarne vantaggio

L'equivoco principale sta oggi nel fatto che la crescente attenzione alle questioni ambientali ha gradualmente eroso la questione alla polizia mortuaria per affidarla alla gestione dello smaltimento dei rifiuti sanitari¹⁹. Da un lato l'incoraggiamento della pratica della cremazione, con analogie a quella dell'incenerimento dei rifiuti, dall'altro l'incentivo ad ottenere un recupero di energia dai rifiuti, compresi quelli sanitari.

Correva il 1974 quando due giovani giornalisti inglesi, dopo essere passati di clinica in clinica fingendosi alla ricerca di abortire, pubblicavano la loro inchiesta smascherando

un traffico di feti umani per la sperimentazione e la ricerca²⁰. Mentre il Ministero della Sanità inglese imponeva di bruciare i feti abortiti, un medico abortista dichiarava loro:

La gente che abita vicino alla mia clinica si è lamentata per il puzzo di carne bruciata. L'odore viene dall'inceneritore

ed è proprio un fetore. Dicono che puzza come un campo di sterminio nazista durante l'ultima guerra. [...] Per questo, sono sempre alla ricerca di sistemi per eliminare i feti senza bruciarli. [...] Ci sono bambini già molto grossi. È un vero peccato buttarli nell'inceneritore, quando se ne potrebbe fare un uso molto migliore»²¹.

Oggi sofisticati filtri applicati agli inceneritori silenziano questo campanello di allarme. La norma impone infatti di adottare tutte le misure «in modo da ridurre le emissioni e gli odori secondo le migliori tecniche disponibili»²².

Molto più recentemente ha provocato allarme e indignazione in tutto il mondo la notizia che in alcune cliniche inglesi si siano bruciati i resti di almeno 15 mila feti umani abortiti, negli impianti di termovalorizzazione insieme ad altri rifiuti ospedalieri, usati per produrre energia o per riscaldare gli ospedali. Questo senza il consenso dei genitori a cui era stato comunicato che sarebbero stati cremati. Alcuni hanno associato tale pratica a

*Non si può comprendere
l'importanza che ha
la sepoltura
per i cristiani
senza soffermarsi sulla
vicenda mortale di Gesù*

quelle del regime nazista dove si cercava di trarre vantaggio dai cadaveri delle persone uccise nei campi di concentramento. In seguito alla notizia il Dipartimento della Salute inglese ha emesso un decreto immediato per vietare questa pratica considerandola totalmente inaccettabile²³.

In Italia ottenere energia e persino combustibile dai feti abortiti è non solo legale e tollerato ma addirittura incentivato, fino a diventare un obbligo per i nuovi impianti di incenerimento.

La legge consente di incenerire direttamente tali rifiuti «recuperandone il calore per quanto tecnicamente possibile»²⁴, imponendo «un elevato livello di recupero energetico» per la realizzazione di nuovi impianti²⁵. Vi è qui una indicazione affinché le pubbliche amministrazioni perseguano l'impiego di tali rifiuti al fine di produrre combustibili²⁶.

Possiamo così concludere che incenerire equivale a trattare tali resti mortali come rifiuti²⁷. Sfruttare il potere calorifico che ne deriva è un ulteriore oltraggio in quanto si trae un beneficio da qualcosa che non appartiene e che viene così sottratto alla cura dei parenti i quali ne trarrebbero beneficio per l'elaborazione del lutto se decorosamente sepolti o malefico venendo a conoscenza di diversi disumani trattamenti.

Vale la pena chiedersi se il legislatore si sia posto il problema che fra tali rifiuti finiscano anche esseri umani deceduti durante la gestazione, di certo i più non ne sono a conoscenza, tantomeno i loro genitori. Va detto che la Regione Emilia Romagna ha esplicitamente escluso dal recupero energetico le parti anatomiche riconoscibili²⁸.

5. *Misericordia per chi?*

La pratica del seppellimento è molto cara alla Chiesa fin dalle sue origini. Già nell'Antico Testamento se ne deduce l'importanza, in modo particolare nel libro di Tobia, interamente dedicato a tale opera di misericordia. Tobì, durante la deportazione di Néftali del 734 a.C. narra di come si adoperava caritatevolmente verso i suoi connazionali. In

particolare mettendo a repentaglio la propria vita per seppellire i morti che diversamente venivano gettati dietro le mura di Ninive (Cf. Tb 1,16-20). A causa di questo gli vennero confiscati tutti i beni e fu costretto a fuggire per non essere giustiziato. Solo una volta ottenuta la grazia tornò alla sua casa. Mentre con la sua famiglia era già seduto alla tavola imbandita per la festa di Pentecoste inviò il figlio per verificare se non ci fosse, tra i fratelli deportati, qualche povero da invitare a pranzo. Il figlio ne trovò uno strangolato e gettato nella piazza. Così Tobì si alzò da tavola senza pranzare per andare subito a recuperarlo, per poi seppellirlo nella notte, nonostante la derisione dei suoi amici (Cf. Tb 2,1-8). Infine, lasciando le sue ultime volontà al figlio, gli chiese una sepoltura decorosa e condivisa con la moglie Anna (Cf. Tb 4,3-4).

Non si può comprendere l'importanza che ha la sepoltura per i cristiani senza soffermarsi sulla vicenda mortale di Gesù. «Giuseppe d'Arimatea, un ricco e autorevole membro del Sinedrio, chiese coraggiosamente a Poncio Pilato di poter seppellire Gesù nel suo sepolcro»²⁹. Ma al terzo giorno saranno alcune donne ad accorgersi per prime della scomparsa del suo corpo mortale.

«Comprarono oli aromatici per andare a ungerlo» (Mc 16,1).

«Entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù» (Lc 24,4).

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!» (Gv 20,2).

«L'angelo disse alle donne: Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto» (Mt 28,5-6).

È molto interessante l'attenzione riservata dalle donne alle spoglie mortali di Gesù. Non si tratta di un oggetto qualunque, merita venerazione, rispetto, cura. Ha ancora un *ché* di soggettivo «Hanno portato via il Signore». L'angelo stesso afferma che stanno cercando Gesù e non semplicemente il suo corpo. Cercandolo nel sepolcro lo cercavano nel suo cadavere.

È nel Catechismo che troviamo la definizione di opera di misericordia: «Azioni caritatevoli con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e spirituali»³⁰. Solo la settima e ultima opera di misericordia corporale riguarda un beneficio da elargire ai morti, così come la settima opera di misericordia spirituale incoraggia a pregare per loro³¹.

Interessante che il Catechismo inserisca le opere di misericordia nel VII comandamento “Non rubare” all’interno del capitolo “Amerai il prossimo come te stesso”. Ci richiama così al rischio di appropriarci indebitamente di ciò che appartiene al defunto³², delle sue cose, così come del suo corpo che non va commercializzato. Per la Chiesa «i corpi dei defunti devono essere trattati con rispetto e carità nella fede e nella speranza

della risurrezione (questo, ndr) rende onore ai figli di Dio, tempio dello Spirito Santo»³³. Quindi, se seppellire i morti è un’azione caritatevole verso il prossimo, significa che egli è ancora in qualche modo partecipe di quel corpo che gli è appartenuto, che a lui ci richiama e che forse in qualche modo il suo rispetto gli sarà di beneficio. Ma sarà di beneficio anche ai vivi, nell’elaborazione del lutto come nel considerare fratelli coloro che sono defunti, anche prima della nascita. Possiamo quindi condividere con san Tommaso d’Aquino che la pratica della sepoltura giovi sia ai vivi che ai morti. Ai vivi perché esprime la fede nella resurrezione, non inorridiscano alla vista dei cadaveri e non ne siano materialmente contaminati. Giova anche ai morti perché chi guarda i sepolcri ricorda i defunti e così prega per loro, precisando tuttavia che non si tratta di una necessità perché le anime possano avere pace³⁴.

Il rispetto e la carità nella fede e nella speranza della risurrezione con cui per la Chiesa devono essere trattati i corpi dei defunti³⁵, non dovrebbe porre problemi ad estendere tale attenzione anche a coloro che sono morti in

Fin dalle origini e con continuità «la tradizione della Chiesa ha sempre ritenuto che la vita umana debba essere protetta fin dal suo inizio come nelle diverse tappe del suo sviluppo»³⁶ per arrivare a sancire il dovere morale di seppellire le spoglie di tutti gli esseri umani sia allo stato fetale che embrionale.

Un primo pronunciamento risale al 1967 quando il vescovo di Cleveland chiedeva se fosse moralmente lecito cremare i feti morti al di sotto delle 17 settimane di gestazione. La Congregazione per la Dottrina della Fede rispondeva che «*Si adsit rationabilis causa*

quae foetus vel membra corporis inhumari non permittat, ex parte Sacrae Congregationis pro Doctrina Fidei, nihil obstat ad cremationem»³⁷. Chiara quindi l’indicazione di procedere alla sepoltura, accettando la cremazione quando non possibile fare altrimenti.

*Il lutto non collettivizzato
tende a concentrarsi ai
parenti più stretti,
spesso alla sola madre*

È nel documento dottrinale *Donum Vitae* che l’indicazione diventa universale da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, a firma dell’allora card. Joseph Ratzinger, su conferma di san Giovanni Paolo II: «I cadaveri di embrioni o feti umani, volontariamente abortiti o non, devono essere rispettati come le spoglie degli altri esseri umani»³⁸. Il testo si occupa della tutela dell’embrione umano riguardo alle tecniche di fecondazione artificiale. In questo punto sta affrontando il tema della sperimentazione sugli embrioni umani. Imporne il seppellimento è una naturale conseguenza del considerarli umani a tutti gli effetti, senza sostanziale distinzione con i già nati. Trattando qui di embrioni prodotti in vitro e manipolati nei primi 14 giorni dalla fecondazione è evidente come tale rispetto sia da riservarsi all’embrione umano fin dal suo concepimento e per tutta la gestazione. Tale principio verrà poi ripreso e confermato integralmente nel più recente documento *Dignitas Personae*³⁹ che si spinge ancora più avanti precisando che anche il materiale biologico oggetto di ricerca, illecitamente derivante da embrioni umani, rientra nel principio generale di rispetto che deve

essere osservato: «Come le spoglie degli altri esseri umani»⁴⁰. Queste chiare indicazioni magisteriali hanno dato grande impulso ad una pratica ancora poco diffusa ma che sta rapidamente affermandosi in varie parti d'Italia e del mondo, anche grazie all'impegno di associazioni cattoliche sensibili al tema del rispetto della vita nascente che la stanno promuovendo proficuamente dentro la Chiesa, nella società civile e presso le istituzioni.

6. *Un rito per le esequie*

In ogni società, epoca, luogo e religione assumono rilevanza i riti funebri⁴¹. Si tratta di consegnare l'anima del defunto alla divinità e/o di salutarlo per l'ultima volta. I riti funebri per i bambini, soprattutto se molto piccoli, sono in genere più rapidi e semplificati in quasi tutte le culture⁴². Questo non per una inferiore sacralità della salma o per una minor considerazione della sofferenza dei genitori ma perché la perdita viene considerata come un fenomeno infrasociale, ristretto alle mura domestiche. Come per la persona molto anziana la morte di un bambino non priva la società di un essere sociale⁴³. Quindi il lutto non collettivizzato tende a concentrarsi ai parenti più stretti, spesso la sola madre.

Riguardo alle esequie la Chiesa fa normalmente riferimento ai "fedeli defunti" intendendo per essi i battezzati che non abbiano rinnegato la fede. Nel 2007 La Commissione Teologica Internazionale ha pubblicato, col consenso di Papa Benedetto XVI, un articolato documento riguardo alla sorte dei bambini morti senza battesimo. Vi si chiarisce come il limbo non sia stato mai elevato a dogma di fede, pur rappresentando la dottrina cattolica comune fino a metà del XX secolo⁴⁴ quando si scelse di non menzionarlo nei lavori del Concilio Vaticano II per non prendere una posizione definitiva. La teoria del limbo non trova riscontro esplicito nella rivelazione⁴⁵ e non se ne fa riferimento alcuno nella liturgia⁴⁶. Non si nomina il limbo nel Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 dove invece si insegna che il principio che Dio vuole la

salvezza di tutti gli esseri umani «consente di sperare che vi sia una via di salvezza per i bambini morti senza Battesimo»⁴⁷.

Pur essendo ancora il limbo «un'opinione teologica possibile»⁴⁸ la Commissione Teologica Internazionale la considera problematica sostenendo la possibilità di indicare altre possibili soluzioni per una speranza redentrice rivolta ai bambini morti senza battesimo concludendo che la teoria del limbo «possa considerarsi superata»⁴⁹.

I genitori che vivono l'evento di un aborto spontaneo nella fede cattolica quando mettono in atto il percorso per il seppellimento chiedono in genere la celebrazione del funerale analogamente ai nati. Secondo il Codice di Diritto Canonico «l'Ordinario del luogo può permettere che si celebrino le esequie ecclesiastiche per i bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo»⁵⁰.

Ad oggi non esiste un rito ufficiale per le esequie dei bambini morti prima di nascere. Generalmente si adatta la messa funebre per i bambini non battezzati i cui genitori avrebbero desiderato presentarli per il battesimo, introdotta nel Messale Romano nel 1970 su stimolo del Concilio Vaticano II⁵¹ e confermata dall'ultima edizione del 2011⁵².

Nella sua preghiera di suffragio per le anime dei defunti, implora la vita eterna non solo per i discepoli di Cristo morti nella sua pace, ma anche per tutti i defunti, dei quali solo Dio ha conosciuto la fede⁵³. Ritene infatti che tutti siamo destinati alla resurrezione dai morti, compresi coloro che finiranno negli inferi (Gv 5,29). Lo stesso S. Agostino si espone a favore della resurrezione riguardo ai morti in utero⁵⁴.

7. *Qualcosa sta cambiando*

Negli ultimi due decenni sta gradatamente crescendo una nuova sensibilità dalla convergenza fra il desiderio di rispettare tali spoglie mortali da parte di associazioni e genitori da un lato e la consapevolezza di quanto questo gesto aiuti i parenti nell'elaborazione del lutto dall'altro.

Limitandoci alla situazione italiana pare sia stata l'associazione ecclesiale Armata Bianca dell'Aquila, guidata da padre Andrea (Nicola) D'Ascanio, che nel 1989 diede per prima attuazione alle recenti indicazioni pontificie col seppellimento di un feto abortito.

Per la sua attività spicca certo l'Associazione Difendere la Vita con Maria, fondata e guidata da don Maurizio Gagliardini, fra coloro che si impegnano maggiormente per ottenere il seppellimento di embrioni e feti umani abortiti. Decine di convenzioni con gli ospedali in diverse parti della penisola (a partire dagli ultimi anni '90) al fine di farsi carico direttamente del seppellimento di tutti i feti abortiti sgravando la struttura sanitaria di ogni onere legato al loro smaltimento. I volontari della sezione locale dell'associazione medesima si recano mensilmente all'obitorio con idonee cassetine in cui ripongono i contenitori con le piccole salme.

Peculiare l'attività della Comunità Papa Giovanni XXIII che, a partire dal 1999, insieme al suo fondatore, il servo di Dio don Oreste Benzi⁵⁵ pratica la sepoltura di embrioni e feti abortiti volontariamente e spontaneamente su esplicita richiesta dei genitori. Sia accompagnandoli nell'esigere il diritto di potersene occupare direttamente che eseguendolo in loro vece quando scelgono di delegarla. Grande attenzione viene posta al credo dei genitori e ad una decorosa sepoltura, sempre individuale.

La Diocesi di Cesena-Sarsina ha un percorso attivo con l'ospedale di Cesena in cui ha coinvolto la Comunità Papa Giovanni XXIII e la Confraternita Misericordia di Alfero M. Fabbri. Riguarda il seppellimento delle salme di feti umani abortiti sia spontaneamente che volontariamente dalle 12 alle 20 settimane di gestazione. Il protocollo prevede che il medico informi la gestante di quanto previsto dal regolamento di Polizia Mortuaria in merito al seppellimento dei prodotti abortivi⁵⁶ indicando se desidera procedere autonomamente, delegare le associazioni alla sepoltura oppure di non desiderare che questa avvenga lasciando all'ospedale il compito di procedere allo smaltimento⁵⁷. Per garantire la privacy si è scelto di utilizzare per ogni passaggio il

solo codice nosologico di ricovero della donna che viene poi annotato nel registro cimiteriale dando modo alla sola madre di poter conoscere il luogo esatto della sepoltura del figlio presentando il frontespizio della cartella clinica unito ad un documento di identità alla direzione del cimitero. Nel caso in cui i genitori desiderino partecipare si provvede ad un accompagnamento personalizzato.

Altre realtà associative che sostengono la scelta del seppellimento fanno invece riferimento all'importante ruolo che questo riveste nell'elaborazione del lutto. È stato infatti riconosciuto come il lutto prenatale non differisca in modo significativo da ogni altro lutto se non nel fatto che non ne viene data adeguata importanza. Per questo si stanno diffondendo linee guida proposte ai reparti ospedalieri dove si rivolgono gestanti interrotte. Di questo si occupa in particolare l'associazione Ciao Lapo, guidata da Claudia Ravaldi, proponendo un protocollo di attenzione ai genitori a partire dal momento della diagnosi.

8. Testimonianze

La pagina internet⁵⁸ in cui la Comunità Papa Giovanni XXIII manifesta la propria vicinanza a chi sta vivendo la dolorosa perdita del proprio figlio durante la gravidanza rappresenta il canale privilegiato con cui tanti genitori chiedono aiuto attraverso il numero verde dedicato 800 035 036 per ottenere le spoglie del proprio figlio⁵⁹.

Pur prevedendolo una legge dello stato, essendo di fatto un diritto, nella stragrande maggioranza dei casi tale desiderio dei genitori trova grandi ostacoli negli ospedali. Alla loro richiesta di poter effettuare il seppellimento i genitori si sentono dire dagli operatori sanitari che si tratta di "una cosa assurda", che "non c'è niente", che "non ci si ritrova di fronte ad un corpo ma solo un po' di liquido frullato", che "non si può fare", che "non conoscono nessuna procedura in tal senso", che "non hanno mai sentito una richiesta del genere", invitandoli di fatto a rinunciare⁶⁰.

Queste mamme raccontano di essersi sentite ferite da chi ha tentato di sopire il loro profondo dolore con parole del tipo “era meglio perderlo adesso”, “ne farete un altro”, oppure “non era neppure formato, non pensarci, non piangere”. Anche chi manifesta la propria vicinanza in genere dopo alcune settimane preferisce non chiedere più nulla “per non mettere il dito nella piaga”. L’elaborazione del lutto invece richiede tempo e poter raccontare quello che si vive sarebbe di grandissimo aiuto.

In 18 anni di personale impegno in questo campo posso affermare di aver incontrato solo pochissimi genitori che sono riusciti da soli nell’impresa, tutti hanno invece ottenuto la piccola salma con il nostro affiancamento. Ma anche una volta accettata la richiesta la strada non è piana. Si ha infatti a che fare con operatori che scuotono la testa, che fanno passare l’autopsia per obbligatoria restituendo una salma sfigurata, o sostenendo che se si fa la sepoltura non è possibile fare l’esame istologico per indagare le cause del decesso. Ancora più umiliante l’obbligo di scrivere sulla piccola bara e talvolta anche sulla lapide la dicitura “Prodotto abortivo di nome e cognome della madre e la data di espulsione”⁶¹.

Comune è l’esperienza dei genitori nel sentire in coscienza di aver fatto la cosa giusta, di essere riusciti a coinvolgere figli, parenti e amici, di sentirsi agevolati nell’elaborazione del lutto. Sentono di avere un angioletto in cielo, da pregare insieme agli altri figli e da cui ottenere protezione per tutta la famiglia. I fratelli reagiscono sempre con dispiacere per la perdita del fratellino ma non con atteggiamento di repulsione, né in modo drammatico. L’essere coinvolti li aiuta a comprendere le ragioni della tristezza dei genitori vivendo insieme a loro l’elaborazione del lutto. L’essere esclusi li porta invece a non capire cosa stia succedendo, fino al sentirsi in colpa per la tristezza dei genitori. Il padre del bambino tendenzialmente esprime con più difficoltà quanto sta vivendo, i suoi sentimenti rimangono più sopiti e meno intelligibili anche a lui stesso. Il suo ruolo primario sta nel sostenere la famiglia non sminuendo il dolore manife-

stato dai suoi componenti ma accogliendolo consentendo così che possa essere condiviso e quindi meglio e più rapidamente elaborato e superato.

Inaspettatamente anche coloro che scelgono l’aborto volontario non di rado optano per il seppellimento quando viene loro proposto e lo sentono come un gesto molto importante, soprattutto quando avviene oltre le 12 settimane di gravidanza. Si tratta quasi sempre di aborti cosiddetti “terapeutici”, ovvero praticati dopo aver riscontrato problemi di salute o di disabilità nel bambino in utero. Bambini dapprima desiderati e felicemente accolti fino ai risultati delle indagini prenatali accompagnati dalla proposta di intervenire rapidamente con l’aborto. Un intervento presentato spesso come “atto d’amore per non farlo soffrire” accusando i genitori di essere “egoisti” quando optassero per continuare la gravidanza. Un passaggio vissuto quasi sempre con grande dolore da parte dei genitori che trovano una piccola consolazione nel seppellimento, vissuto come l’ultimo atto di misericordia di cui sono capaci verso quel figlio.

Riassunto

La VII opera di misericordia corporale, seppellire i morti, comprende anche l’epoca prenatale. Embrioni e feti umani abortiti volontariamente o spontaneamente fin dal concepimento ci consegnano spoglia mortali che richiedono in ogni caso una scelta. Assimilarli ai rifiuti speciali, sfruttarne il potere calorifico o utilizzarli in altro modo senza neppure il consenso dei genitori non è eticamente accettabile. Optare per la sepoltura rappresenta il dovuto rispetto a ciò che ha appartenuto ad un essere umano rendendolo tale. Rappresenta il miglior modo per riconoscere il lutto dei genitori, dando la possibilità di dividerlo e meglio elaborarlo.

Le indicazioni chiare del magistero e legislazioni favorevoli stanno consentendo una crescente sensibilità promossa prevalentemente da associazioni pro life e di genitori in lutto prenatale.

NOTE

- ¹ PAPA FRANCESCO, *Misericordiae Vultus Bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia*, 15.
- ² «L'extracommercialità assoluta è affermata dalla maggior parte degli autori. Tuttavia alcuni sollevano che i bisogni della società esigono che anche il cadavere sia considerato una cosa dalla quale si possa trarre utilità pratica e immediata. Considerando il corpo umano dopo la morte come cosa che può formare oggetto di proprietà si giunge ad uno degli obbrobriosi eccessi cui si può giungere definendo il diritto come entità assolutamente separata dall'etica». Cf. V. MANZINI, «Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti», in P. NUVOLONE- G. D. PISAPIA (edd.), *Trattato di Diritto Penale italiano*, VI, UTET, Torino 1983, 106.
- ³ M. PESANTE, «Cadavere», in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Editore, Milano 1959, 769.
- ⁴ Cf. *Ibid.*, 769.
- ⁵ Cf. F. CHIAROTTI, «Cadavere (diritto penale)», in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè Editore, Milano 1959, 771. A. ROSSI VANNINI, «Pietà dei defunti (delitti contro)», in *Enciclopedia Giuridica*, Treccani, Roma 1990, 573. T. Padovani (ed.), «Codice Penale», in T. PADOVANI (ed.), *Codice Penale*, Tomo I, Giuffrè Editore, Milano 2007, 2622–2678.
- ⁶ In contraddizione con il pronunciamento unanime del Comitato Nazionale di Bioetica. Cf. COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Identità e statuto dell'embrione umano*, 1996.
- ⁷ In realtà gli artt. 31 e 37 del Dpr 396/2000 che regolamentano la materia non fanno riferimento all'età gestazionale indicando genericamente che del “bambino nato morto” o “morto posteriormente alla nascita” va comunque formato un atto di nascita, anche di morte nel secondo caso.
- ⁸ In contrasto con la sentenza della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, N. 77785/01 *Natalya Znamenskaya against Russia*, 2005.
- ⁹ Per l'articolo 1 del Codice Civile si acquista alla nascita.
- ¹⁰ Art. 7, comma 1, Dpr 285/90.
- ¹¹ Cf. Art. 2, lettera b, *Regolamento recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso*, 2011. Cf. D. BARONCIANI- V. BASEVI - C. CORCHIA, «Aspetti epidemiologici», in F. FACCHINETTI- G. BULSAMANTE (edd.), *La natimortalità: audit clinico e miglioramento della pratica assistenziale*, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2008, 153–190.
- ¹² Cf. G. GIUSTI, *Trattato di medicina legale e scienze affini*, I, Wolters Kluwer, Italia 2009, 185.
- ¹³ D. BARONCIANI - V. BASEVI - C. CORCHIA, «Aspetti epidemiologici», 153–190.
- ¹⁴ Art. 7, comma 2, Dpr 285/90.
- ¹⁵ Cf. Capp. 12-13, GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, *Linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle Aziende Sanitarie dell'Emilia Romagna*, 2009.
- ¹⁶ Art. 7, comma 3, Dpr 285/90.
- ¹⁷ D. CATTIN, MINISTERO DELLA SANITÀ, *Circolare telegrafica 500.2/4/270*, 1988.
- ¹⁸ Cf. WHO, *Safe management of wastes from healthcare activities*, 1999, 25.
- ¹⁹ Cf. Art. 3, Legge 179/2002.
- ²⁰ Cf. M. LITCHFIELD - S. KENTISH, *Bambini da bruciare*, Edizioni Paoline, Catania 1976.
- ²¹ *Ibid.*, 178.
- ²² Art. 237 octies, comma 1, D.Lgs. 152/2006.
- ²³ Cf. *Shocking Report Shows 15,000 Aborted Babies Incinerated to Heat British Hospitals*, *LifeNews.com*, in <http://www.lifenews.com/2014/03/24/shocking-report-shows-15000-aborted-babies-used-to-heat-british-hospitals/> [Visitato il 23-3-2016]. S. KNAPTON, *Aborted babies incinerated to heat UK hospitals*, in <http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/10717566/Aborted-babies-incinerated-to-heat-UK-hospitals.html> [Visitato il 23-3-2016].
- ²⁴ Cf. Art. 237 octies, comma 12, D.Lgs. 152/2006. Art. 6, All. Legge 164/2014.
- ²⁵ Art. 8, comma 1, lettera c, D.Lgs. 205/2010.
- ²⁶ Art. 4, comma 1, D.Lgs. 205/2010.
- ²⁷ Definiti come «qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi». Art. 183, D.Lgs. 205/2010.
- ²⁸ Cf. Cap. 1.3, GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, *Linee guida...*
- ²⁹ PAPA BENEDETTO XVI, *Augustae Taurinorum in veneratione sacrae Sindonis apud templum archidioecesanum*, 300.
- ³⁰ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1992, 2447.
- ³¹ «Pregare Dio per i vivi e per i morti». PAPA FRANCESCO, *Misericordiae Vultus*, 15.
- ³² Cf. CCC, 2401.
- ³³ *Ibid.*, 2300.
- ³⁴ Cf. T. D'AQUINO, *Summa Theologiae*, Suppl., q. 71.
- ³⁵ *Catechismo della Chiesa cattolica: compendio*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2005, 479.

- ³⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Di-chiarazione sull'aborto procurato*, 733.
- ³⁷ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Epistula ad Episcopum Clevelandensum circa dubia proposita de foetus vel membrorum corporis humani crematione*.
- ³⁸ *Donum Vitae*, I,4.
- ³⁹ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dignitas Personae*.
- ⁴⁰ *Ibid.*, 35.
- ⁴¹ «Servizio funebre comprende ogni cerimonia o pratica funebre, semplice o complessa, diversa dal funerale, di assistenza o di onoranza in relazione a un defunto. Ad esempio vestizione, trasporto, guardia del cadavere, imbalsamazione, [...] anche le semplici commemorazioni». V. MANZINI, «Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti», in P. NUVOLONE- G. D. PISAPIA (edd.), *Trattato di Diritto Penale italiano*, VI, UTET, Torino 1983^V, 105.
- ⁴² Cf. R. HERTZ, «Contributo a uno studio sulla rappresentazione collettiva della morte», in A. Prosperini (ed.), *Preminenza della destra e altri saggi*, Einaudi Paperbacks Antropologia, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino 1994, 53–136.
- ⁴³ Cf. *Ibid.*, 95-102.
- ⁴⁴ Cf. *La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo*, 2007, 26.
- ⁴⁵ Cf. *Ibid.*, 3.
- ⁴⁶ Cf. *Ibid.*, 5.
- ⁴⁷ CCC, 1261.
- ⁴⁸ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La speranza...*, 41.
- ⁴⁹ Cf. *Ibid.*, 95.
- ⁵⁰ Can. 1183, §2, *Codice di diritto canonico*, 1981.
- ⁵¹ Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Sacrosanctum Concilium*, 82.
- ⁵² CEI, *Nuovo Rito delle esequie*, 2011.
- ⁵³ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, 2002, 250.
- ⁵⁴ «Non vedo perché dovrei dire che non tutti partecipano alla risurrezione dei morti, anche se morti nell'utero delle madri». S. AGOSTINO, *De civitate Dei*, XXII, 13.
- ⁵⁵ 1925-2007 Cf. O. BENZI, Vogliamo seppellire le vittime della 194, in *Corriere Romagna*, 2 febbraio 1999.
- ⁵⁶ Art. 7, Dpr 285/90.
- ⁵⁷ V. VALMORI, *Protocollo operativo ai sensi dell'accordo tra Ausl Cesena e Diocesi Cesena-Sarsina, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Confraternita Misericordia di Alfero M. Fabbri per la sepoltura di embrioni e feti*, (2014).
- ⁵⁸ http://www.apg23.org/it/maternita_difficile/ Visitata il 15/11/2016.
- ⁵⁹ Coordinando personalmente questo progetto fin dalle sue origini riporto di seguito l'esperienza maturata dal 1999 ad oggi all'interno dell'associazione medesima.
- ⁶⁰ Cf. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, «Bambini non nati», scaricabile al link <http://www.apg23.org/downloads/files/La%20vita/Maternit%C3%A0%20Difficile/maternit%C3%A0%20difficile/Bambini-NonNati-APG23.pdf> Visitata il 15/11/2016.
- ⁶¹ Vero è che si tratta della terminologia utilizzata nel regolamento di polizia mortuaria ma non risulta come un obbligo stringente ad utilizzarlo su bara e lapide come spesso viene fatto passare.